

# Autovetture: duplice beneficio nella Legge di Stabilità 2016



Si profila finalmente un intervento che mira a incentivare l'utilizzo di autovetture nell'attività d'impresa. Il cambio di passo è indicato nella **Legge di Stabilità 2016** (ancora allo stato embrionale).

Se le misure dovessero essere confermate per le autovetture a deducibilità limitata acquistate nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 si potrebbe usufruire di una percentuale di deducibilità maggiore rispetto a quella attualmente prevista. A tale vantaggio, si aggiunge l'ulteriore misura agevolativa del super ammortamento.

**Il super ammortamento anche per le auto** – Una delle misure contenute nel disegno di legge di Stabilità 2016 che incide in maniera positiva sulle imprese (ma anche sui professionisti) è quella del super ammortamento. In sostanza, la previsione normativa concede la possibilità a imprese e professionisti che acquistano beni strumentali nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di **maggiorare le ordinarie quote di ammortamento** di un importo pari al 40%.

Da un punto di vista oggettivo, la norma in cantiere prevede che il super ammortamento si applichi a tutti i beni strumentali. Restano esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e di taluni beni espressamente individuati dalla norma.

**Beneficio anche per le auto** – Tra i beni per i quali si potrà usufruire del super ammortamento rientrano le auto, compresi

gli acquisti di autovetture a deducibilità ridotta (articolo 164, Tuir), fermo restando il limite massimo di deduzione pari 18.076 euro.

A tale misura agevolativa se ne aggiunge un'altra: l'incremento delle percentuali di deducibilità limitato alle auto acquistate nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. In particolare, si prevedono i seguenti incrementi dei limiti di deducibilità:

- per le auto in benefit a dipendenti si passerebbe dall'attuale percentuale di deducibilità del 70% al 98%;
- per le autovetture a uso promiscuo non assegnate si passerebbe dall'attuale percentuale di deducibilità del 20% al 28%;
- per gli agenti la percentuale di deducibilità viene innalzata al 100% (dall'80%).

In pratica, l'acquisto di autovetture nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 consentirebbe di calcolare una maggiore percentuale di deducibilità (98%, 28%, 100%) sul 140% del costo effettivo.

Il costo effettivo massimo, pur maggiorato del 40%, non dovrebbe eccedere il limite massimo di deduzione pari a 18.076 euro che prendiamo a base di calcolo per l'ammortamento. Definito l'ammortamento per ciascun periodo d'imposta, questo potrà essere detto per il 28%.

Se il costo d'acquisto maggiorato eccede il suddetto limite, si avrà non il 28% del costo di acquisto maggiorato, ma il 28% del limite massimo di deduzione. In sostanza, si dovrà prendere il minore tra il costo di acquisto "maggiorato" e il limite massimo di deduzione.

A parere della dottrina la misura agevolativa dovrebbe riguardare anche i canoni di leasing delle autovetture, mentre dovrebbero essere esclusi i veicoli utilizzati in noleggio a lungo termine e agli altri costi di gestione (carburanti, manutenzioni, eccetera).

In caso di vendita della autovetture, il super ammortamento non influirà nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze. Nessuna influenza nemmeno per il calcolo del plafond delle manutenzioni e per il test delle società di comodo.

Si potrà tener conto della misura agevolativa per gli acconti previsionali del prossimo 30 novembre.

*FONTE: fiscal-focus.it*